



Silvia Mutschlechner  
Notaio

Repertorio n. 5269

Raccolta n. 4547

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

**DELLA "Associazione Valle Aperta"**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventiquattro del mese di maggio

**24 maggio 2024**

alle ore diciotto e minuti dieci.

In Altavalle (TN), località Ponciach, via Europa n. 4, ove espressamente richiesta.

Avanti a me dott. Silvia Mutschlechner, Notaio in Pergine Valsugana, iscritta nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto, è presente la signora:

- **ZANOTELLI Laura**, nata a Cembra (TN) il 16 gennaio 1945, domiciliata per la carica ove appresso, che interviene al presente atto quale Presidente del Consiglio Direttivo e Legale Rappresentante dell'associazione con personalità giuridica:

**"Associazione Valle Aperta"** con sede in Altavalle (TN), località Ponciach, via Europa n. 4, codice fiscale 96020610224, P.IVA 01493010225, riconosciuta con deliberazione n. 16475 Prot.n. 22322/1818 di data 22 dicembre 1995 della Giunta Provinciale di Trento ed iscritta al Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso il Commissariato del Governo per la Provincia di Trento al numero 718;

nominata con delibera del Consiglio Direttivo n. 180 di data 2 marzo 2018 ed autorizzata ai sensi dell'Articolo 20 dello Statuto dell'Ente.

Detta Comparsa, della cui identità personale, poteri e qualifica io Notaio sono certo, mi dichiara che

**SI E' QUI RIUNITA**

l'assemblea straordinaria della predetta associazione indetta in questo giorno, ora e luogo in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

Esame e Approvazione del nuovo statuto.

Detta Comparsa mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea medesima, al che, aderendo io Notaio a tale richiesta, do atto di quanto segue.

**PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA**

Ai sensi dell'Articolo 15 dello Statuto vigente, assume la presidenza dell'Assemblea la qui costituita signora ZANOTELLI Laura.

**CONSTATAZIONE DELLA REGOLARITÀ DELL'ASSEMBLEA**

Il Presidente

**CONSTATATO CHE**

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata nelle forme e nei termini previsti dall'Articolo 12 dello Statuto;

- del Consiglio Direttivo, oltre ad essa Comparsa, sono presenti Moar Giovanni, Berlanda Sabrina, Andreatta Marilena, Ferretti Renata, Scaramuzza Luciano ed Holler Andrea, essendo assenti giustificati Bonfanti Marco e Nicolini Valentina;

- l'Organo di Controllo non sussiste;

- sono presenti, in proprio o per delega, su 100 (cento) soci, 36 (trentasei) soci aventi diritto di voto, come risulta dal foglio presenze che, firmato dalla Comparsa e da me Notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera **"A"**, per formarne parte integrante e sostanziale;

**Registrato a**

Trento

Il 10 giugno 2024

al n. 13732 serie 1T

Euro 245,00

- le relative deleghe vengono acquisite agli atti sociali;
- tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati di quanto posto all'ordine del giorno e nessuno si oppone alla sua trattazione;

#### ACCERTATA

l'identità e la legittimazione dei presenti

#### DICHIARA

pertanto la presente Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sul sopra riportato ordine del giorno.

#### DISCUSSIONE

Si passa quindi alla trattazione dell'argomento all'Ordine del Giorno.

Il Presidente espone le modifiche statutarie necessarie per uniformare l'organizzazione alla più recente normativa in ambito di Terzo Settore e alle richieste della Provincia Autonoma di Trento quale Ente competente per le persone giuridiche locali e le associazioni di volontariato, modifiche che si è ritenuto opportuno sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Indi il Presidente procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto Sociale.

Terminata l'esposizione della relazione si apre la discussione.

Chiusa la discussione a questo punto il Presidente mette ai voti per alzata di mano il seguente

#### TESTO DI DELIBERAZIONE

<<L'assemblea della "Associazione Valle Aperta", udita la relazione dell'Organo Amministrativo, che approva,

delibera

-A-

di approvare il nuovo testo di Statuto aggiornato come segue:

#### "STATUTO

#### "ASSOCIAZIONE VALLE APERTA"

#### **Preambolo**

L' "Associazione Valle Aperta" è stata costituita presso l'Eremo dei Frati Cappuccini di Piazza di Segonzano, il giorno 12 marzo 1987.

L'Associazione ha come scopo principale la promozione della persona umana e l'integrazione sociale dei soggetti socialmente svantaggiati, con particolare riguardo alle persone sofferenti nella psiche e nelle relazioni.

L'Associazione garantisce a tutte le persone una parità di accessi ai servizi offerti ed alle attività svolte da essa nel rispetto dei diritti e della dignità personale e delle convinzioni dei destinatari dell'attività.

L'Associazione è retta dal volontariato e si può avvalere di personale dipendente per il raggiungimento dei propri obiettivi. L'Associazione è sostenuta inoltre da tutti coloro che si ispirano ai principi di solidarietà e di priorità della persona umana su ogni altro valore.

La sperimentazione, l'elasticità, il dinamismo, il dare spazio a nuove creatività sono i tratti distintivi che costituiscono l'atteggiamento mentale costante di chi opera nell'Associazione.

#### **Titolo I**

#### **Costituzione e scopi**

#### **Art. 1 - Denominazione-sede-durata**

1. L'Associazione denominata "Associazione Valle Aperta", di seguito indicata anche come "Associazione", è regolata dal Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore") e dalle

norme del Codice civile in tema di associazioni. \_\_\_\_\_

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Altavalle (Località Ponciach). L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Altavalle non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti. \_\_\_\_\_

3. Essa opera prevalentemente nel territorio della provincia di Trento. \_\_\_\_\_

4. L'Associazione può istituire sezioni o sedi secondarie. \_\_\_\_\_

5. L'Associazione ha durata illimitata. \_\_\_\_\_

#### **Art. 1-bis - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ETS"** \_\_\_\_\_

1. A decorrere dall'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (di seguito indicato come "Runts"), l'acronimo "ETS" sarà inserito nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel Runts, la denominazione dell'Associazione diventa quindi "Associazione Valle Aperta ETS". \_\_\_\_\_

2. L'Associazione deve da quel momento utilizzare l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. \_\_\_\_\_

3. In caso di cancellazione dal Runts, l'acronimo "ETS" non può più essere utilizzato. \_\_\_\_\_

#### **Art. 2 - Attività di interesse generale** \_\_\_\_\_

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato. \_\_\_\_\_

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui all'Art. 5, c. 1, lett. a), c), d), i), k), q), u), v) e z) del Codice del Terzo settore, come di seguito elencate e specificate: \_\_\_\_\_

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni; \_\_\_\_\_

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; \_\_\_\_\_

d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; \_\_\_\_\_

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale; \_\_\_\_\_

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; \_\_\_\_\_

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; \_\_\_\_\_

u) erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale; \_\_\_\_\_

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata; \_\_\_\_\_

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla crimi-

nalità organizzata.

### **Art. 3 - Finalità e attività**

1. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

a) promuovere la crescita e lo sviluppo della persona umana e favorire l'integrazione sociale dei soggetti socialmente svantaggiati, con particolare riguardo ai soggetti che siano sofferenti nella psiche e nelle relazioni, di ogni fascia d'età e condizione sociale;

b) favorire e diffondere una più approfondita presa di coscienza e sensibilizzazione alle problematiche inerenti alla sofferenza psichica, con particolare riguardo alle modalità per prevenirla, affrontarla e superarla;

c) promuovere l'integrazione sociale di persone in stato di sofferenza mentale, operando in particolare con soggetti che a causa del disagio psichico vivono forme di disadattamento e di emarginazione sociale. A tal fine l'Associazione si propone di:

1. aiutare la persona sofferente a convivere meglio con sé stessa e con la sua malattia;

2. aiutare la persona sofferente a convivere meglio con i familiari;

3. aiutare la persona sofferente a convivere meglio nella società;

d) essere luogo di incontro, aggregazione, unione e confronto per tutti gli abitanti del territorio della Val di Cembra, nel nome degli interessi culturali della comunità, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile;

e) promuovere e sviluppare la cultura e il lavoro di rete fra diversi soggetti, sia privati che pubblici, nell'ottica di creare una rete di solidarietà per prevenire o superare situazioni di emarginazione o isolamento sociale;

f) promuovere e valorizzare la cultura e la pratica del volontariato e della cittadinanza attiva.

2. Al fine di raggiungere le finalità menzionate al comma precedente, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

a) organizzazione, promozione e gestione di progetti con caratteristiche ludico-ricreative, rivolti ai sofferenti mentali;

b) organizzazione, promozione e gestione di interventi di durata quindicinale a favore dei soggetti in stato di sofferenza mentale, avvalendosi di personale dipendente, di volontari e di consulenti esterni;

c) organizzazione e gestione di interventi di durata più breve, tendenzialmente nel fine settimana e con l'impiego prevalente di volontari. Organizzazione e gestione di laboratori, soggiorni brevi, campi estivi ed invernali prevalentemente di soggetti adolescenti;

d) supporto alle famiglie dei sofferenti con interventi di aiuto relazionale, di ascolto e di interscambio fra personale dipendente e volontario ed i familiari stessi;

e) promozione ed organizzazione sul territorio di iniziative di carattere socio-culturale, facendo attenzione al coinvolgimento attivo dei destinatari e beneficiari dell'attività dell'Associazione e promuovendo al contempo iniziative che stimolino il dialogo, la solidarietà ed il confronto reciproco fra personale dipendente e volontario;

f) promozione, organizzazione e gestione di spazi rivolti all'accoglienza turistica di privati e di gruppi organizzati, anche in collaborazione con altre associazioni o enti, interessati a vivere un'esperienza turistica alternativa, entrando a contatto con i progetti e le persone che danno vita quotidianamente

all'Associazione;

g) promozione, organizzazione e gestione di percorsi di residenzialità accompagnata, attraverso la messa a disposizione, per esempio, di appartamenti protetti e semi-protetti;

h) promozione, organizzazione e gestione di laboratori occupazionali volti a favorire il reinserimento lavorativo progressivo degli utenti dell'Associazione;

i) promozione ed organizzazione di progetti ed iniziative didattiche ed informative negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, con l'obiettivo di favorire la sensibilizzazione e la conoscenza in merito alle tematiche legate alla sofferenza psichica;

j) promozione e/o finanziamento e/o realizzazione e/o partecipazione a proposte ed iniziative progettuali relative alle finalità istituzionali dell'Associazione;

k) promozione ed organizzazione di eventi ed iniziative di carattere culturale, formativo ed informativo in relazione alle finalità istituzionali quali, a mero titolo esemplificativo, laboratori, dibattiti, seminari, conferenze, convegni, workshop;

l) organizzazione di attività ricreative o aggregative quali gite, gemellaggi, cene o pranzi sociali o attività affini, nelle quali possano consolidarsi i valori sociali e di comunità;

m) utilizzo dei possibili strumenti informatici (sito internet, pagina facebook o altri social network), allo scopo di divulgare e fare conoscere le tematiche istituzionali dell'Associazione, oltre a pubblicizzarne l'attività ed incentivare l'adesione di nuovi associati e volontari;

n) collaborazione e sostegno di associazioni ed altri enti privati senza scopo di lucro con finalità analoghe o affini a quelle dell'Associazione;

o) creazione di reti e collaborazioni proattive con enti pubblici e privati di carattere locale, nazionale ed internazionale, al fine di perseguire le finalità dell'Associazione, anche stipulando con essi rapporti contributivi e/o convenzionali;

p) svolgimento di ogni altra attività non specificamente menzionata nel presente elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

3. L'Associazione può svolgere, ex Art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

4. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'Art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

## **Titolo II**

### **Norme sul rapporto associativo**

#### **Art. 4 - Norme sull'ordinamento interno**

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democrazia, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

#### **Art. 5 - Associati**

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e gli enti giuridici i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

#### **Art. 6 - Procedura di ammissione**

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione, previo apposito colloquio conoscitivo con un rappresentante del Consiglio stesso. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
6. La domanda di ammissione può essere presentata anche attraverso l'utilizzo di appositi strumenti digitali eventualmente individuati dal Consiglio Direttivo, nel rispetto dei termini indicati nei commi precedenti.

#### **Art. 7 - Diritti e doveri degli associati**

1. Gli associati hanno il diritto di:
  - a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
  - b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
  - c) presentare agli organi associativi proposte, osservazioni o appunti riguardanti la gestione dell'Associazione;
  - d) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve

presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. Non si potranno estrarre copie e/o raccogliere immagini fotografiche dei documenti esaminati.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.

3. Gli associati hanno il dovere di:

a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;

b) rispettare lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) essere di stimolo e partecipare alle Assemblee, alle attività programmatiche e formative che l'Associazione propone al suo interno e sul territorio, e svolgere gli incarichi conferiti loro;

d) versare la quota associativa nella misura fissata annualmente dal Consiglio Direttivo e nei termini previsti dal presente Statuto.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

#### **Art. 8 - Cause di cessazione del rapporto associativo**

1. La qualità di associato si perde per:

a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto con lo scadere dell'esercizio sociale in corso, purché sia presentato almeno 3 (tre) mesi prima della chiusura dello stesso;

b) mancato pagamento della quota associativa annuale entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio direttivo. Il Consiglio Direttivo deve comunicare tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato che non ha provveduto al versamento entro il termine decade automaticamente; il Consiglio Direttivo ne prende atto alla prima riunione utile. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'Art. 6 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;

c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fintanto che l'Assemblea ordinaria non deliberi circa

l'appello dell'associato escluso, quest'ultimo è sospeso dall'esercizio di tutti i diritti sociali.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

### **Titolo III**

#### **Norme sul volontariato**

##### **Art. 9 - Dei volontari e dell'attività di volontariato**

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

##### **Art. 10 - Dei volontari e delle persone retribuite**

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

### **Titolo IV**

#### **Organi sociali**

##### **Art. 11 - Organi dell'Associazione**

1. Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) l'Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'Art. 30 del Codice del Terzo settore o, dove non ricorrenti, per volontà dell'Assemblea.

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

##### **Art. 12 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento**

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse fino ad un massimo di 3 (tre) deleghe per associato.

Non possono essere conferite deleghe ai componenti degli organi sociali.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

a) su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo;

b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta.

Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, o il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine precedente.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email o altro strumento telematico almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, o in modalità mista, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante, e dove non deve necessariamente trovarsi anche il Presidente; nel caso in cui il segretario e il Presidente della riunione si trovino in due luoghi diversi, la redazione del verbale avverrà comunque a cura del segretario, mentre la sottoscrizione avverrà successivamente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

### **Art. 13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum**

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;—
- b) approvare il piano annuale delle attività, il piano strategico dell'Associazione ed eventuali altri documenti predisposti dal Consiglio Direttivo;—
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;—
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;—
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'Art. 30 del Codice del Terzo settore;—
- f) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'Art. 31 del Codice del Terzo settore;—
- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di

esclusione dall'Associazione;

h) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;

i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'Art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;

j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) della metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti (di persona o per delega).

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

#### **Art. 14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum**

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di 1/5 (un quinto) degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto (presenti di persona o per delega).

#### **Art. 15 - L'Assemblea degli associati: regole di voto**

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.

3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi. Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.

4. Per le votazioni si procede con voto palese. È facoltà procedere con il voto a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei presenti.

5. I consiglieri non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

#### **Art. 16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica**

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione ed è

eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.

2. Il numero di consiglieri può variare da 5 (cinque) a 9 (nove), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

3. Non può essere eletto consigliere, e se nominato decade dalla carica, il soggetto per cui ricorrono le condizioni di cui all'Art. 2382 del Codice civile e successive modifiche e/o integrazioni.

4. Il mandato di consigliere scade dopo 3 (tre) anni dalla nomina. I consiglieri sono rieleggibili.

#### **Art. 17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto**

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri. In quest'ultimo caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, o il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine precedente.

2. La prima riunione del Consiglio Direttivo successiva alla nuova elezione è convocata dal Presidente uscente o, in subordine, dal consigliere più anziano di età fra i nuovi eletti.

3. La convocazione deve pervenire per iscritto ai consiglieri tramite lettera o email o altro strumento telematico almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

4. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri.

5. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza o in modalità mista, secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

6. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro consigliere individuato tra i presenti.

7. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

8. Le votazioni si effettuano con voto palese.

9. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

#### **Art. 18 - Competenze del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli associati;
- b) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- c) redigere il piano annuale delle attività, il piano strategico dell'Associazione ed eventuali altri documenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) nominare il Presidente e il Vicepresidente;
- f) nominare il Responsabile del Laboratorio di Ricerca Metodologica e della Formazione;
- g) predisporre progetti per l'attività di formazione e di aggiornamento;
- h) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- i) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- j) fissare la quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- k) provvedere, entro un termine congruo, ad informare gli associati in merito all'obbligo di versare la quota associativa entro il termine stabilito in statuto;
- l) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- m) decidere in merito ai rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- n) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- o) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- p) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- q) deliberare l'istituzione di sezioni o sedi secondarie;
- r) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- s) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

#### **Art. 19 - Il Presidente: poteri e durata in carica**

- 1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
- 2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.
- 3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
- 4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
- 5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
  - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
  - b) curare l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
  - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Diretti-

vo.

6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vice-presidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro consigliere.

#### **Art. 20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo**

1. La carica di consigliere si perde per:

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;

c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'Art. 16, c.3 del presente Statuto;

d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'Art. 8 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più consiglieri cessino dall'incarico per uno dei motivi indicati al precedente comma, il Consiglio Direttivo rimane nella composizione risultante a seguito dell'avvenuta cessazione. La prima Assemblea dei soci utile provvederà ad eleggere nuovi consiglieri che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi consiglieri, i consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

#### **Art. 21 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento**

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.

2. Il componente dell'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

3. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l'unico componente decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

5. Il componente dell'organo di controllo, a cui si applica l'Art. 2399 del Codice civile, deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

#### **Art. 22 - Competenze dell'organo di controllo**

1. È compito dell'organo di controllo:

a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e con-

- tabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento; \_\_\_\_\_
- c) esercitare il controllo contabile; \_\_\_\_\_
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore; \_\_\_\_\_
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'Art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio; \_\_\_\_\_
- f) partecipare, quando lo ritenga opportuno e comunque senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio. \_\_\_\_\_

2. Nei casi previsti dall'Art. 31, c.1 del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti. \_\_\_\_\_

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. \_\_\_\_\_

#### **Art. 23 – I Responsabili di Servizio**

1. Gli operatori chiamati a svolgere il ruolo di Responsabile di Servizio hanno il compito di provvedere al buon funzionamento dell'attività dell'Associazione, curando e coordinando i rapporti con il gruppo degli operatori e dei volontari. Nello svolgere questi compiti il Responsabile di Servizio è tenuto a confrontarsi e a relazionare ai componenti del Consiglio Direttivo rispetto all'andamento, ai problemi e alle necessità emerse nel perseguimento degli obiettivi e delle finalità riguardanti il programma dell'Associazione e ad attenersi alle direttive che riceve. \_\_\_\_\_

2. La nomina dei Responsabili dei Servizi spetta al Consiglio Direttivo, il quale può anche disciplinare i relativi compiti e funzionamento in apposito regolamento. \_\_\_\_\_

#### **Art. 24 - Il Responsabile del Laboratorio di Ricerca Metodologica e della Formazione**

1. Il Responsabile del Laboratorio di Ricerca Metodologica e della Formazione guida e coordina l'equipe degli operatori negli incontri del Laboratorio di Ricerca Metodologica. In particolare, il Responsabile opera attraverso un appuntamento mensile in cui gli operatori studiano e approfondiscono il Metodo utilizzato nello svolgimento delle attività dell'Associazione, elaborano nuove sperimentazioni ed analizzano le criticità emergenti dal lavoro quotidiano. Il responsabile del Laboratorio di Ricerca Metodologica opera a stretto contatto con i Responsabili dei Servizi dell'Associazione, ai quali spetta la sorveglianza sull'applicazione concreta del Metodo. \_\_\_\_\_

2. La nomina del Responsabile del Laboratorio di Ricerca Metodologica e della Formazione spetta al Consiglio Direttivo, il quale può anche disciplinare i relativi compiti e funzionamento in apposito regolamento. \_\_\_\_\_

#### **Titolo V**

##### **I libri sociali**

#### **Art. 25 - Libri sociali e registri**

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture: \_\_\_\_\_

a) il libro degli associati; \_\_\_\_\_

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea; \_\_\_\_\_

- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;\_\_\_\_\_
- d) il registro dei volontari.\_\_\_\_\_

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.\_\_\_\_\_

3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora sia stato nominato.\_\_\_\_\_

## **Titolo VI**\_\_\_\_\_

### **Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio**\_\_\_\_\_

#### **Art. 26 - Il patrimonio: destinazione ed assenza di scopo di lucro**\_\_\_\_\_

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:\_\_\_\_\_

a) dal patrimonio minimo necessario per il conseguimento della personalità giuridica secondo le normative vigenti, che costituisce il fondo patrimoniale di garanzia indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Associazione;\_\_\_\_\_

b) da eventuali beni mobili e immobili, di proprietà della stessa o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;\_\_\_\_\_

c) dalle risorse economiche elencate nel successivo articolo 27;\_\_\_\_\_

d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.\_\_\_\_\_

2. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.\_\_\_\_\_

3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.\_\_\_\_\_

#### **Art. 27 - Risorse economiche**\_\_\_\_\_

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:\_\_\_\_\_

a) quote associative;\_\_\_\_\_

b) contributi pubblici e privati;\_\_\_\_\_

c) donazioni e lasciti testamentari;\_\_\_\_\_

d) rendite patrimoniali;\_\_\_\_\_

e) attività di raccolta fondi;\_\_\_\_\_

f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;\_\_\_\_\_

g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex Art. 6 del Codice del Terzo settore;\_\_\_\_\_

h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.\_\_\_\_\_

#### **Art. 28 - Bilancio di esercizio**\_\_\_\_\_

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre.\_\_\_\_\_

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima deve essere convocata entro 150 (centocinquanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.\_\_\_\_\_

## **Titolo VII**\_\_\_\_\_

### **Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio**\_\_\_\_\_

#### **Art. 29 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio**\_\_\_\_\_

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria secondo i quorum previsti dal presente Statuto.\_\_\_\_\_

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'Art. 45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'Art. 9 del Codice del Terzo settore.

## **Titolo VIII**

### **Disposizioni transitorie e finali**

#### **Art. 30 - Norme transitorie**

1. Gli organi sociali, in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto, rimangono in carica sino alla loro naturale scadenza.

#### **Art. 31 - Norme di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.";

**-B-**

di delegare al Presidente il potere di apportare a quanto deliberato tutte quelle modifiche, integrazioni o aggiunte che fossero necessarie ai fini dell'iscrizione ai Registri competenti, ed a compiere tutte le formalità richieste per dare esecuzione alla delibera qui assunta, con ogni potere a tal fine necessario ed opportuno, nessuno escluso od eccettuato.>>.

#### **VOTAZIONE**

Il Presidente invita, quindi, i soci ad esprimere il proprio voto.

Risultano aver votato con voto espresso per alzata di mano

favorevoli: tutti i soci presenti;

contrari: nessuno;

astenuti: nessuno.

A chiusura delle votazioni il Presidente proclama quindi i risultati, dichiarando aver approvato all'unanimità il testo di delibera.

La Comparsa mi consegna quindi la versione aggiornata dello Statuto Sociale, che si allega al presente atto sotto la lettera "B".

Null'altro essendovi da deliberare e non avendo chiesto la parola nessuno degli intervenuti, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea essendo le ore diciotto e minuti cinquantuno.

\*\*\*\*\*

Le spese di questo atto e dipendenti sono a carico dell'Associazione.

La parte mi dispensa dalla lettura di quanto allegato al presente atto, dichiarando di averne già presa piena ed esatta conoscenza.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura alla Comparsa, che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive alle ore diciotto e minuti cinquantacinque.

Scritto in parte da me Notaio a mano ed in parte con mezzi meccanizzati da persona di mia fiducia, il presente atto consta di diciassette facciate di cinque fogli fino a qui.

F.to: Laura Zanutelli

F.to: Silvia Mutschlechner Notaio (L.S.)

all. "A"

Rep. 5269/4542

# ASSOCIAZIONE VALLE APERTA

## LISTA SOCI 2024

aggiornata al 24.05.2024



*Handwritten signatures and notes:*  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]

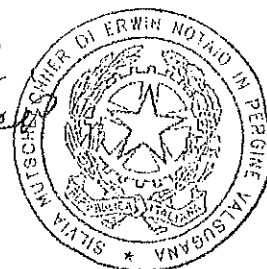
|    |                         | X = PRESENTI<br>ALLIASSEMBLEA<br>STRAORDINARIA D.D.<br>24.05.2024 |
|----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1  | Laura Zanotelli         | X                                                                 |
| 2  | Marilena Andreatta      | X                                                                 |
| 2  | Alessandra Savoi        |                                                                   |
| 4  | Loreta Simoni           |                                                                   |
| 5  | Maurizia Pojer          | X                                                                 |
| 6  | Carla Zanotelli         | X                                                                 |
| 7  | Emma Rossi              |                                                                   |
| 8  | Anna Mattevi            |                                                                   |
| 9  | Josè Brustolini Mattevi |                                                                   |
| 10 | Marco Bonfanti          | PER DELEGA                                                        |
| 11 | Roberto Tabarelli       | X                                                                 |
| 12 | Adriano Zendron         | X                                                                 |
| 13 | Franca Zanotelli        | X                                                                 |
| 14 | Franco Biolo            |                                                                   |
| 15 | Silvio Toniolli         | X                                                                 |
| 16 | Annalisa Bonfanti       | X                                                                 |
| 17 | Thi Thuong Toniolli     | PER DELEGA                                                        |
| 18 | Gaston Zendron          | X                                                                 |
| 19 | Duncan Fraser           | X                                                                 |
| 20 | Margherita Beber        | X                                                                 |
| 21 | Luciano Scaramuzza      | X                                                                 |
| 22 | Giuseppe Scaramuzza     |                                                                   |
| 23 | Mara Brugnara           |                                                                   |
| 24 | Renata Ferretti         | X                                                                 |
| 25 | Antonia Dallagiacoma    |                                                                   |
| 26 | Daria Pisetta           |                                                                   |
| 27 | Marco Ferrazza          |                                                                   |
| 28 | Pio Fadanelli           |                                                                   |
| 29 | Luisa Tabarelli         |                                                                   |
| 30 | Mario Paolazzi          |                                                                   |
| 31 | Andrea Holler           | X                                                                 |
| 32 | Luisa Girardi           |                                                                   |
| 33 | Milena Giacomozzi       |                                                                   |

|    |                         |            |
|----|-------------------------|------------|
| 34 | Stefano Piffer          |            |
| 35 | Antonella Oliver        | PER DELEGA |
| 36 | Tulia Ferretti          | PER DELEGA |
| 37 | Annamaria Nardon        | X          |
| 38 | Angela Antonini         |            |
| 39 | Gaia Gabbani            |            |
| 40 | Marco Paolazzi          |            |
| 41 | Giacomo Paolazzi        |            |
| 42 | David Micheli           |            |
| 43 | Daniele Mattevi         | PER DELEGA |
| 44 | Marco Mattevi           | PER DELEGA |
| 45 | Roberto Fontanari       |            |
| 46 | Marica Tabarelli        | X          |
| 47 | Federico Zendron        | X          |
| 48 | Desirè Battisti         |            |
| 49 | Remo Gasperat           |            |
| 50 | Anna Casagrande         | PER DELEGA |
| 51 | Luca Scappini           |            |
| 52 | Elisa Gottardi          |            |
| 53 | Leonardo Pelz           |            |
| 54 | Eliana Sala             |            |
| 55 | Letizia Pelz            |            |
| 56 | Valentina Nicolini      |            |
| 57 | Massimo Andreatta       | PER DELEGA |
| 58 | Giovanni Moar           | X          |
| 59 | Maristella Moar         |            |
| 60 | Mauro Gottardi          |            |
| 61 | Agostino Moar           |            |
| 62 | Gemma Nardon            | PER DELEGA |
| 63 | Claudio Welcher         |            |
| 64 | Cristina Villotti       |            |
| 65 | Graziano Villotti       |            |
| 66 | Diego Raitieri          | PER DELEGA |
| 67 | Cristina Dalvit         |            |
| 68 | Martino Nicolodi        |            |
| 69 | Bruna Bortolotti Pergol |            |
| 70 | Marco Sartori           |            |
| 71 | Luca Gottardi           |            |
| 72 | Angela Poli             |            |
| 73 | Patrizia Serafin        |            |
| 74 | Giulia Bortolotti       | X          |
| 75 | Sabrina Berlanda        | X          |
| 76 | Lucia Moar              | PER DELEGA |

|     |                       |            |
|-----|-----------------------|------------|
| 77  | Giuseppe Berlanda     | PER DELEGA |
| 78  | Paola Brugnara        | X          |
| 79  | Ezio Rossi            |            |
| 80  | Maria Grazia Savoi    |            |
| 81  | Elisa Ferretti        |            |
| 82  | Carlo Rossi           |            |
| 83  | Jole Moser            |            |
| 84  | Sabrina Silvestri     |            |
| 85  | Luigi Telch           |            |
| 86  | Maria Krushelnytska   |            |
| 87  | Dennys Zancanella     |            |
| 88  | Emanuela Brugnara     |            |
| 89  | Federica Fedrizzi     |            |
| 90  | Carmen Simonazzi      |            |
| 91  | Luca Pojer            |            |
| 92  | Maria Teresa Gasperat |            |
| 93  | Stefano Nardon        |            |
| 94  | Silvia Mattedi        |            |
| 95  | Mariano Zanotelli     |            |
| 96  | Mario Holler          | X          |
| 97  | Paola Beber           |            |
| 98  | Marino Mazzaretto     |            |
| 99  | Carlo De Giovanella   |            |
| 100 | Marco Zancanella      | X          |

*Luca Zanotelli*

*Luca Zanotelli*





Ad. "B"  
Rep. 5269/4547

**STATUTO**  
**"ASSOCIAZIONE VALLE APERTA"**

**Preambolo**

L' "Associazione Valle Aperta" è stata costituita presso l'Eremo dei Frati Cappuccini di Piazzo di Segonzano, il giorno 12 marzo 1987.

L'Associazione ha come scopo principale la promozione della persona umana e l'integrazione sociale dei soggetti socialmente svantaggiati, con particolare riguardo alle persone sofferenti nella psiche e nelle relazioni.

L'Associazione garantisce a tutte le persone una parità di accessi ai servizi offerti ed alle attività svolte da essa nel rispetto dei diritti e della dignità personale e delle convinzioni dei destinatari dell'attività.

L'Associazione è retta dal volontariato e si può avvalere di personale dipendente per il raggiungimento dei propri obiettivi. L'Associazione è sostenuta inoltre da tutti coloro che si ispirano ai principi di solidarietà e di priorità della persona umana su ogni altro valore.

La sperimentazione, l'elasticità, il dinamismo, il dare spazio a nuove creatività sono i tratti distintivi che costituiscono l'atteggiamento mentale costante di chi opera nell'Associazione.

**Titolo I**

**Costituzione e scopi**

**Art. 1 - Denominazione-sede-durata**

1. L'Associazione denominata "Associazione Valle Aperta", di seguito indicata anche come "Associazione", è regolata dal Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore") e dalle norme del Codice civile in tema di associazioni.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Altavalle (Località Ponciach). L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Altavalle non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera prevalentemente nel territorio della provincia di Trento.
4. L'Associazione può istituire sezioni o sedi secondarie.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

**Art. 1-bis - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ETS"**

1. A decorrere dall'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (di seguito indicato come "Runts"), l'acronimo "ETS" sarà inserito nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel Runts, la denominazione dell'Associazione diventa quindi "Associazione Valle Aperta ETS".
2. L'Associazione deve da quel momento utilizzare l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. In caso di cancellazione dal Runts, l'acronimo "ETS" non può più essere utilizzato.

*Luca Zanetti*

1

*Erwin Notaro*



## **Art. 2 - Attività di interesse generale**

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui all'Art. 5, c. 1, lett. a), c), d), i), k), q), u), v) e z) del Codice del Terzo settore, come di seguito elencate e specificate:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- u) erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

## **Art. 3 - Finalità e attività**

1. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

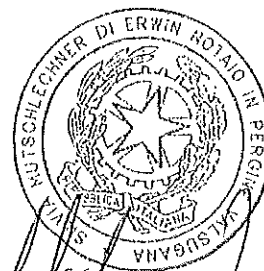
- a) promuovere la crescita e lo sviluppo della persona umana e favorire l'integrazione sociale dei soggetti socialmente svantaggiati, con particolare riguardo ai soggetti che siano sofferenti nella psiche e nelle relazioni, di ogni fascia d'età e condizione sociale;
- b) favorire e diffondere una più approfondita presa di coscienza e sensibilizzazione alle problematiche inerenti alla sofferenza psichica, con particolare riguardo alle modalità per prevenirla, affrontarla e superarla;
- c) promuovere l'integrazione sociale di persone in stato di sofferenza mentale, operando in particolare con soggetti che a causa del disagio psichico vivono forme di disadattamento e di emarginazione sociale. A tal fine l'Associazione si propone di:
  - 1. aiutare la persona sofferente a convivere meglio con sé stessa e con la sua malattia;
  - 2. aiutare la persona sofferente a convivere meglio con i familiari;
  - 3. aiutare la persona sofferente a convivere meglio nella società;
- d) essere luogo di incontro, aggregazione, unione e confronto per tutti gli abitanti del territorio della Val di Cembra, nel nome degli interessi culturali della comunità, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile;

- e) promuovere e sviluppare la cultura e il lavoro di rete fra diversi soggetti, sia privati che pubblici, nell'ottica di creare una rete di solidarietà per prevenire o superare situazioni di emarginazione o isolamento sociale;
  - f) promuovere e valorizzare la cultura e la pratica del volontariato e della cittadinanza attiva.
2. Al fine di raggiungere le finalità menzionate al comma precedente, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) organizzazione, promozione e gestione di progetti con caratteristiche ludico- ricreative, rivolti ai sofferenti mentali;
- b) organizzazione, promozione e gestione di interventi di durata quindicinale a favore dei soggetti in stato di sofferenza mentale, avvalendosi di personale dipendente, di volontari e di consulenti esterni;
- c) organizzazione e gestione di interventi di durata più breve, tendenzialmente nel fine settimana e con l'impiego prevalente di volontari. Organizzazione e gestione di laboratori, soggiorni brevi, campi estivi ed invernali prevalentemente di soggetti adolescenti;
- d) supporto alle famiglie dei sofferenti con interventi di aiuto relazionale, di ascolto e di interscambio fra personale dipendente e volontario ed i familiari stessi;
- e) promozione ed organizzazione sul territorio di iniziative di carattere socio-culturale, facendo attenzione al coinvolgimento attivo dei destinatari e beneficiari dell'attività dell'Associazione e promuovendo al contempo iniziative che stimolino il dialogo, la solidarietà ed il confronto reciproco fra personale dipendente e volontario;
- f) promozione, organizzazione e gestione di spazi rivolti all'accoglienza turistica di privati e di gruppi organizzati, anche in collaborazione con altre associazioni o enti, interessati a vivere un'esperienza turistica alternativa, entrando a contatto con i progetti e le persone che danno vita quotidianamente all'Associazione;
- g) promozione, organizzazione e gestione di percorsi di residenzialità accompagnata, attraverso la messa a disposizione, per esempio, di appartamenti protetti e semi-protetti;
- h) promozione, organizzazione e gestione di laboratori occupazionali volti a favorire il reinserimento lavorativo progressivo degli utenti dell'Associazione;
- i) promozione ed organizzazione di progetti ed iniziative didattiche ed informative negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, con l'obiettivo di favorire la sensibilizzazione e la conoscenza in merito alle tematiche legate alla sofferenza psichica;
- j) promozione e/o finanziamento e/o realizzazione e/o partecipazione a proposte ed iniziative progettuali relative alle finalità istituzionali dell'Associazione;
- k) promozione ed organizzazione di eventi ed iniziative di carattere culturale, formativo ed informativo in relazione alle finalità istituzionali quali, a mero titolo esemplificativo, laboratori, dibattiti, seminari, conferenze, convegni, workshop;
- l) organizzazione di attività ricreative o aggregative quali gite, gemellaggi, cene o pranzi sociali o attività affini, nelle quali possano consolidarsi i valori sociali e di comunità;
- m) utilizzo dei possibili strumenti informatici (sito internet, pagina facebook o altri social network), allo scopo di divulgare e fare conoscere le tematiche istituzionali dell'Associazione, oltre a pubblicizzarne l'attività ed incentivare l'adesione di nuovi associati e volontari;
- n) collaborazione e sostegno di associazioni ed altri enti privati senza scopo di lucro con finalità analoghe o affini a quelle dell'Associazione;

Luca Ferastelli

Luca Ferastelli



- o) creazione di reti e collaborazioni proattive con enti pubblici e privati di carattere locale, nazionale ed internazionale, al fine di perseguire le finalità dell'Associazione, anche stipulando con essi rapporti contributivi e/o convenzionali;
  - p) svolgimento di ogni altra attività non specificamente menzionata nel presente elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
3. L'Associazione può svolgere, ex Art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.
4. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'Art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

## **Titolo II**

### **Norme sul rapporto associativo**

#### **Art. 4 - Norme sull'ordinamento interno**

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

#### **Art. 5 - Associati**

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e gli enti giuridici i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

#### **Art. 6 - Procedura di ammissione**

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione, previo apposito colloquio conoscitivo con un rappresentante del Consiglio stesso. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

6. La domanda di ammissione può essere presentata anche attraverso l'utilizzo di appositi strumenti digitali eventualmente individuati dal Consiglio Direttivo, nel rispetto dei termini indicati nei commi precedenti.

#### **Art. 7 - Diritti e doveri degli associati**

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) presentare agli organi associativi proposte, osservazioni o appunti riguardanti la gestione dell'Associazione;
- d) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. Non si potranno estrarre copie e/o raccogliere immagini fotografiche dei documenti esaminati.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) essere di stimolo e partecipare alle Assemblee, alle attività programmatiche e formative che l'Associazione propone al suo interno e sul territorio, e svolgere gli incarichi conferiti loro;
- d) versare la quota associativa nella misura fissata annualmente dal Consiglio Direttivo e nei termini previsti dal presente Statuto.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

#### **Art. 8 - Cause di cessazione del rapporto associativo**

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto con lo scadere dell'esercizio sociale in corso, purché sia presentato almeno 3 (tre) mesi prima della chiusura dello stesso;
- b) mancato pagamento della quota associativa annuale entro il termine stabilito annualmente.

*Lucre Fontelli*

5

*Lucre Fontelli*



dal Consiglio direttivo. Il Consiglio Direttivo deve comunicare tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato che non ha provveduto al versamento entro il termine decade automaticamente; il Consiglio Direttivo ne prende atto alla prima riunione utile. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'Art. 6 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fintanto che l'Assemblea ordinaria non deliberi circa l'appello dell'associato escluso, quest'ultimo è sospeso dall'esercizio di tutti i diritti sociali.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

### **Titolo III**

#### **Norme sul volontariato**

##### **Art. 9 - Dei volontari e dell'attività di volontariato**

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

##### **Art. 10 - Dei volontari e delle persone retribuite**

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

## Titolo IV

### Organi sociali

#### Art. 11 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'Art. 30 del Codice del Terzo settore o, dove non ricorrenti, per volontà dell'Assemblea.

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

#### Art. 12 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse fino ad un massimo di 3 (tre) deleghe per associato. Non possono essere conferite deleghe ai componenti degli organi sociali.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, o il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine precedente.

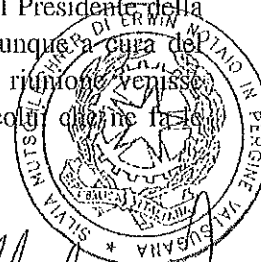
4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email o altro strumento telematico almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, o in modalità mista, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante, e dove non deve necessariamente trovarsi anche il Presidente; nel caso in cui il segretario e il Presidente della riunione si trovino in due luoghi diversi, la redazione del verbale avverrà comunque a cura del segretario, mentre la sottoscrizione avverrà successivamente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Laura Zambelli

7

Luigi Montalbano



6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

#### **Art. 13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum**

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare il piano annuale delle attività, il piano strategico dell'Associazione ed eventuali altri documenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'Art. 30 del Codice del Terzo settore;
- f) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'Art. 31 del Codice del Terzo settore;
- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- h) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'Art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) della metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti (di persona o per delega).

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

#### **Art. 14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum**

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di 1/5 (un quinto) degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti)

degli associati aventi diritto di voto (presenti di persona o per delega).

#### **Art. 15 - L'Assemblea degli associati: regole di voto**

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.
3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svolgasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi. Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.
4. Per le votazioni si procede con voto palese. È facoltà procedere con il voto a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei presenti.
5. I consiglieri non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

#### **Art. 16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica**

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.
2. Il numero di consiglieri può variare da 5 (cinque) a 9 (nove), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.
3. Non può essere eletto consigliere, e se nominato decade dalla carica, il soggetto per cui ricorrono le condizioni di cui all'Art. 2382 del Codice civile e successive modifiche e/o integrazioni.
4. Il mandato di consigliere scade dopo 3 (tre) anni dalla nomina. I consiglieri sono rieleggibili.

#### **Art. 17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto**

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri. In quest'ultimo caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, o il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine precedente.
2. La prima riunione del Consiglio Direttivo successiva alla nuova elezione è convocata dal Presidente uscente o, in subordine, dal consigliere più anziano di età fra i nuovi eletti.
3. La convocazione deve pervenire per iscritto ai consiglieri tramite lettera o email o altro strumento telematico almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
4. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri.
5. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza o in modalità mista, secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
6. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, in assenza di entrambi, è presieduto da altro consigliere individuato tra i presenti.
7. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza

heure Zantech

L. P. Antuhlechuma



dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

8. Le votazioni si effettuano con voto palese.

9. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

#### **Art. 18 - Competenze del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli associati;
- b) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere il piano annuale delle attività, il piano strategico dell'Associazione ed eventuali altri documenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) nominare il Presidente e il Vicepresidente;
- f) nominare il Responsabile del Laboratorio di Ricerca Metodologica e della Formazione;
- g) predisporre progetti per l'attività di formazione e di aggiornamento;
- h) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- i) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- j) fissare la quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- k) provvedere, entro un termine congruo, ad informare gli associati in merito all'obbligo di versare la quota associativa entro il termine stabilito in statuto;
- l) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- m) decidere in merito ai rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- n) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- o) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- p) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- q) deliberare l'istituzione di sezioni o sedi secondarie;
- r) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- s) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

#### **Art. 19 - Il Presidente: poteri e durata in carica**

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
  - b) curare l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
  - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro consigliere.

#### **Art. 20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo**

1. La carica di consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'Art. 16, c.3 del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'Art. 8 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più consiglieri cessino dall'incarico per uno dei motivi indicati al precedente comma, il Consiglio Direttivo rimane nella composizione risultante a seguito dell'avvenuta cessazione. La prima Assemblea dei soci utile provvederà ad eleggere nuovi consiglieri che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi consiglieri, i consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

#### **Art. 21 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento**

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.

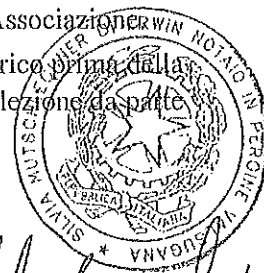
2. Il componente dell'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

3. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l'unico componente decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

*Luca Zanetti*

*Luca Zanetti*



5. Il componente dell'organo di controllo, a cui si applica l'Art. 2399 del Codice civile, deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

## **Art. 22 - Competenze dell'organo di controllo**

1. È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'Art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare, quando lo ritenga opportuno e comunque senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

2. Nei casi previsti dall'Art. 31, c.1 del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

## **Art. 23 – I Responsabili di Servizio**

1. Gli operatori chiamati a svolgere il ruolo di Responsabile di Servizio hanno il compito di provvedere al buon funzionamento dell'attività dell'Associazione, curando e coordinando i rapporti con il gruppo degli operatori e dei volontari. Nello svolgere questi compiti il Responsabile di Servizio è tenuto a confrontarsi e a relazionare ai componenti del Consiglio Direttivo rispetto all'andamento, ai problemi e alle necessità emerse nel perseguimento degli obiettivi e delle finalità riguardanti il programma dell'Associazione e ad attenersi alle direttive che riceve.

2. La nomina dei Responsabili dei Servizi spetta al Consiglio Direttivo, il quale può anche disciplinare i relativi compiti e funzionamento in apposito regolamento.

## **Art. 24 - Il Responsabile del Laboratorio di Ricerca Metodologica e della Formazione**

1. Il Responsabile del Laboratorio di Ricerca Metodologica e della Formazione guida e coordina l'equipe degli operatori negli incontri del Laboratorio di Ricerca Metodologica. In particolare, il Responsabile opera attraverso un appuntamento mensile in cui gli operatori studiano e approfondiscono il Metodo utilizzato nello svolgimento delle attività dell'Associazione, elaborano nuove sperimentazioni ed analizzano le criticità emergenti dal lavoro quotidiano. Il responsabile del Laboratorio di Ricerca Metodologica opera a stretto contatto con i Responsabili dei Servizi dell'Associazione, ai quali spetta la sorveglianza sull'applicazione concreta del Metodo.

2. La nomina del Responsabile del Laboratorio di Ricerca Metodologica e della Formazione spetta al Consiglio Direttivo, il quale può anche disciplinare i relativi compiti e funzionamento in apposito

regolamento.

## **Titolo V**

### **I libri sociali**

#### **Art. 25 - Libri sociali e registri**

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
  - a) il libro degli associati;
  - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
  - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
  - d) il registro dei volontari.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora sia stato nominato.

## **Titolo VI**

### **Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio**

#### **Art. 26 - Il patrimonio: destinazione ed assenza di scopo di lucro**

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:
  - a) dal patrimonio minimo necessario per il conseguimento della personalità giuridica secondo le normative vigenti, che costituisce il fondo patrimoniale di garanzia indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Associazione;
  - b) da eventuali beni mobili e immobili, di proprietà della stessa o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
  - c) dalle risorse economiche elencate nel successivo articolo 27;
  - d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **Art. 27 - Risorse economiche**

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
  - a) quote associative;
  - b) contributi pubblici e privati;
  - c) donazioni e lasciti testamentari;
  - d) rendite patrimoniali;

*Laura Zambello*

- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex Art. 6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

#### **Art. 28 - Bilancio di esercizio**

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima deve essere convocata entro 150 (centocinquanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

### **Titolo VII**

#### **Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio**

##### **Art. 29 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria secondo i quorum previsti dal presente Statuto.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'Art. 45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'Art. 9 del Codice del Terzo settore.

### **Titolo VIII**

#### **Disposizioni transitorie e finali**

##### **Art. 30 - Norme transitorie**

1. Gli organi sociali, in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto, rimangono in carica sino alla loro naturale scadenza.

##### **Art. 31 - Norme di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

*Lune Donatelli*

*Lune Mutschlechner*



Si certifica, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale analogico regolarmente sottoscritto e conservato nella raccolta dei miei atti. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge in carta libera.

(File firmato digitalmente dal Notaio Silvia Mutschlechner)